

N. ~~7~~2011 R.G.N.R.

N. ~~7~~/2015 RG GIP



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO X

Il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Roberto D'Auria

Letta l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere per assenza del requisito della gravità indiziaria avanzata nell'interesse di M. ~~XXXXXX~~ S. ~~XXXXXX~~ in data 20.6.2016; preso atto del parere contrario espresso dal PM in data 20.6.2016; premesso che con l'istanza in esame la difesa, sul presupposto della inutilizzabilità patologica delle intercettazioni autorizzate con decreto del 26 gennaio 2012 RIT ~~422~~/2012, ha allegato l'assenza del requisito della gravità indiziaria rispetto all'imputazione provvisoria;

OSSERVA

A fondamento della eccezione la difesa pone l'asserita incostituzionalità della prova così raccolta in quanto avvenuta mediante l'abusiva introduzione in un capannone di una concessionaria nella quale l'autovettura (all'interno della quale erano state autorizzate le attività captative) era ricoverata nelle ore notturne.

Nella prospettazione della difesa tale installazione sarebbe avvenuta all'interno di un luogo di privata dimora e senza la autorizzazione derivante dalla emissione del provvedimento autorizzatorio che non riguardava un luogo di privata dimora (trattandosi dell'abitacolo di una autovettura).

Tale conclusione, dall'esame degli atti (essendo nelle more il procedimento pervenuto al GIP con richiesta di giudizio immediato e quindi con la integrale discovery) deve ritenersi, in assenza di difformi precisazioni, la modalità con la quale la installazione è avvenuta,

Ciò esposto, in via preliminare deve rilevarsi che l'indagato, quale soggetto non titolare dello *ius excludendi* (essendo pacifica la circostanza per cui il capannone era pertinenza di una concessionaria e non nella disponibilità dell'indagato), non ha titolo a dolersi della eventuale lesione del domicilio del terzo interessato, essendo le norme a tutela della inviolabilità di esso (anche a livello costituzionale) poste a presidio appunto di situazioni nelle quali attraverso la lesione di esso direttamente venga violata la libertà personale di colui il quale su tale domicilio vanti un rapporto qualificato (esemplificativamente si richiama **Cassazione penale, sez. VI, 24/04/2013, n. 21230** secondo cui "lo "ius excludendi", esercitato a tutela dell'inviolabilità del domicilio, spetta soltanto al titolare dell'alloggio o, in sua assenza, agli altri familiari con lui conviventi.).

In punto di fatto, deve rilevarsi, come emerge testualmente dalle annotazioni di p.g. del 26.1.2012 (N. 73/26 – 355-2011) e del 30.1.2012 (indicata dalla stessa difesa), che l'autovettura era allocata, in attesa di essere consegnata al T. ~~XXXXXX~~, nelle ore notturne all'interno di "un capannone posto in posizione più isolata rispetto agli uffici";

Appare dunque chiaro che la stessa qualificazione come privata dimora del capannone (mero ricovero di autovetture) deve essere esclusa, potendo tale qualità essere riconosciuta al limite per esercizi commerciali destinati alla presenza di persone per non occasionali momenti di vita privata quali invece non sono i locali nei quali si svolge la mera custodia di autoveicoli non ancora immatricolati e in attesa di essere venduti.

Tale constatazione esclude la fondatezza della dedotta inutilizzabilità.

Peraltro, ad avviso dello scrivente, risulta assorbente la considerazione per cui, una volta intervenuto il provvedimento autorizzativo delle captazioni sulla cosa mobile suscettibile dunque di allocazione nei luoghi più disparati, essa deve ritenersi implicitamente idonea a consentire alla p.g. che deve dare esecuzione al provvedimento captativo, anche di accedere, in violazione della proprietà privata ovvero addirittura del domicilio, per le contingenti e circoscritte operazioni collegate a tale attività.

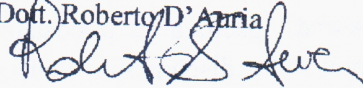
Né vale argomentare, come pure in maniera efficace ha prospettato la difesa, che tale autorizzazione implicita possa riconnettersi solo ai provvedimenti captativi che in origine riguardano attività da compiersi in private dimore, laddove si consideri che sono identiche le esigenze operative connesse all'installazione degli apparati tecnici captativi nelle ipotesi, come nella specie, nelle quali, per la caratteristiche della tipologia di ascolto occulto, possa venire in rilievo la necessità di superare gli ostacoli e le difese (che il T. ~~1133~~ aveva dimostrato di ben conoscere) che il destinatario della attività intercettiva può frapporre all'esecuzione del mezzo di ricerca della prova.

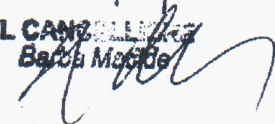
Se la necessità di predisporre le microspie essenziali per le intercettazioni, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, giustifica l'intrusione della p.g. in una privata dimora (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 41514 del 25/09/2012 Ud. - dep. 24/10/2012 - Rv. 253805), a maggior ragione deve ritenersi consentito l'ingresso in un veicolo, che pacificamente non costituisce luogo di privata dimora (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 45512 del 22/04/2014 Cc. - dep. 04/11/2014 - Rv. 260760), e in un capannone destinato al ricovero di automobili, che certamente non presenta detta qualità.

Deriva dalle esposte considerazioni la immutata consistenza del quadro indiziario a carico del M. ~~1133~~ e pertanto l'infondatezza della richiesta di revoca della misura in atto, tenuto conto altresì dell'inalterata consistenza e intensità delle esigenze cautelari connesse al mantenimento della misura *de qua*.

Napoli, 23.6.2016

IL GIP

Dott. Roberto D'Anna


Dep. il 23/6/16

IL CANCELLIERE
Carla Maffei